

**Consulti del Lavoro**  
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

**COVID-19**

**LINEE GUIDA PER  
L'ORGANIZZAZIONE DELLA  
SICUREZZA DELLO STUDIO  
PROFESSIONALE**



## *Introduzione*

Fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica i Consulenti del Lavoro sono impegnati, in una frenetica corsa contro il tempo e tra mille difficoltà, per assistere imprese e lavoratori nell'attivazione degli ammortizzatori sociali e nella richiesta degli altri sussidi normativamente previsti, con la professionalità e l'abnegazione che caratterizzano la nostra categoria professionale e con la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo. Altrettanto centrale sarà il Consulente del Lavoro, nelle fasi post emergenza, nell'accompagnare le imprese verso nuove modalità organizzative di lavoro e la necessaria trasformazione dei processi produttivi. Il ruolo del Consulente del Lavoro è, quindi, fondamentale per evitare che questa emergenza sanitaria faccia scivolare il Paese in una ben peggiore crisi economica con gravi conseguenze sul mercato del lavoro.

È dunque indispensabile che ogni Consulente del Lavoro adotti tutte le misure precauzionali e di prevenzione per mettere in sicurezza il proprio studio professionale a tutela della propria salute, dei collaboratori e della clientela.

Tra le varie azioni a sostegno della categoria messe in campo in questo periodo di grande emergenza sanitaria, il Consiglio Nazionale con le presenti Linee Guida intende fornire ai Consulenti del Lavoro uno strumento di supporto alla necessaria riorganizzazione dello studio per l'attuazione delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19 e l'adeguamento delle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento consta di una prima parte incentrata sul rischio da contagio relativo al contesto dello studio professionale e sulle responsabilità del Consulente del Lavoro in caso di mancata adozione di adeguate misure di prevenzione e di una seconda parte, tecnico pratica, un vero e proprio **“PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19”** specificamente strutturato per lo studio professionale che il Consulente del Lavoro può agevolmente adottare con i dovuti adattamenti al proprio studio professionale.

### ***Sicurezza sul lavoro e necessità di adeguamento misure al contesto emergenziale da Covid-19. La responsabilità del Consulente del Lavoro in quanto datore di lavoro.***

Tra le diverse specie di responsabilità in cui può incorrere il Consulente del Lavoro in conseguenza della sempre più ampia sfera in cui spiega le proprie competenze, incombe sicuramente quella che gli deriva naturalmente dall'essere il “titolare” dello studio professionale, alla cui guida dirige l'attività professionale, coordinando colleghi, praticanti e, naturalmente, i propri dipendenti.

In tali circostanze, diffusamente ricorrenti nella esperienza pratica, il Consulente del lavoro è anche, o innanzitutto, datore di lavoro. È il *dominus* dell'attività professionale garantita dallo studio, e conseguentemente della gestione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Della prima orienta le scelte fondamentali, nei confronti dei secondi esercita il potere organizzativo e direttivo, prerogative che gli derivano dall'art. 2094 c.c..

A tale sua attribuzione, corrisponde uno speculare grado di responsabilità, che gli si riconosce proprio grazie alla sua collocazione e funzione nell'ambito della organizzazione dell'attività professionale dello studio. Responsabilità innanzi tutto di salvaguardia delle persone alle sue dipendenze.

Sebbene il riferimento più immediato possa far rinviare alle norme sulla tutela della sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (il cosiddetto testo unico, D.lgs. n. 81/2008), in



realtà ancora prima delle norme speciali, pure fondamentali, relative ai diversi aspetti di tutela necessaria della persona del lavoratore e degli ambienti di lavoro, in uno con i principi costituzionali di tutela della persona, la norma cardine sulla quale si fondano tali obblighi e responsabilità è l'art. 2087 del codice civile, non a caso rubricato “*tutela delle condizioni di lavoro*”, il cui tenore testimonia chiaramente le finalità di tutela generale sottese.

La norma impone al datore di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta di un principio d'ordine generale, non esclusivo delle imprese ma incombente su ogni rapporto di lavoro subordinato, la cui formulazione ampia presuppone l'adattabilità ai mutamenti della scienza, della tecnica, della realtà economico-sociale, e riveste una funzione di garanzia generale, la cui efficacia integrativa consente di ritenere l'obbligo (e quindi la responsabilità) datoriale anche ove manchi una specifica misura preventiva, essendo comunque tenuto (nella fattispecie) il Consulente del Lavoro, ad adottare tutte le misure di prudenza e diligenza ed ogni cautela necessaria a garantire l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti.

Il Consulente del Lavoro pertanto, in quanto titolare dello studio e datore di lavoro, ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e le misure tese ad evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile. Cosicché, la violazione dell'obbligo si determina non solo quando si violano misure tassativamente previste dalla legge, ma anche quando si omette di adottare ogni misura che sia esigibile dal lavoratore secondo le regole di correttezza e buona fede.<sup>1</sup>

La funzione di tale principio generale è perciò di impulso nei confronti del Consulente del Lavoro così come di ogni datore di lavoro, che non può adagiarsi, e ritenere così assolto il proprio onere, sulla semplice adesione alle previsioni della contrattazione collettiva o alle misure tecnologiche prescritte per la garanzia della sicurezza dei luoghi e degli strumenti di lavoro. Egli deve, in ossequio all'ampiezza fondamentale dell'obbligo *ex art. 2087 c.c.*, uniformarsi autonomamente al progresso tecnologico, a prescindere dalla verifica della codificazione di tali nozioni in regole tecniche o disposizioni normative, perché il datore di lavoro è comunque tenuto ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza ed è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.<sup>2</sup>

Il precetto recato dall'art. 2087 c.c. è volto a sanzionare, in caso di suo inadempimento, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, la salute dei propri dipendenti<sup>3</sup>. Il Consulente del Lavoro dunque, è chiamato ad applicare, innanzi tutto all'interno della propria organizzazione lavorativa e nei confronti dei propri dipendenti *in primis*, proprio quelle attenzioni e quella diligenza che gli deriva da tali obblighi, e che normalmente costituiscono il contenuto fondamentale della assistenza professionale che rivolge all'interesse dei propri clienti.

Una responsabilità ampia, ma pur sempre regolata dai canoni consueti di attribuità della colpa, perché alla responsabilità in discorso non può riconoscersi una natura

<sup>1</sup> Cass.civ.,sez. III, 16 maggio 2017, n. 12110.

<sup>2</sup> Cass.civ.,sez.lav., 1 aprile 2015, n. 6631.

<sup>3</sup> Cass.civ.sez.lav., 24 aprile 2015, n. 178.



oggettiva: il lavoratore è pur sempre gravato dell'onere di provare l'esistenza di un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso eziologico tra i due momenti, mentre il datore di lavoro è gravato dell'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele necessarie a evitare il danno.<sup>4</sup>

Seguendo la direttrice dei principi fissati dall'art. 2087 c.c., in definitiva il datore di lavoro, e quindi il Consulente del Lavoro nella fattispecie in esame, dovrà operare conformemente a questi, in applicazione dei quali dovrà intendersi l'attuazione concreta delle disposizioni del Testo Unico Sicurezza, nel rispetto delle linee guida rilasciate dagli organismi nazionali (ISS) ed internazionali (OMS), nonché, come premesso, tenendo conto di ogni altra disposizione e raccomandazione in materia, a prescindere dalla sua riconducibilità immediata ad una norma esplicita.

A quest'ultimo riguardo, giusti i principi accennati, è innanzi tutto doverosa per quanto premesso l'applicazione dei diversi protocolli condivisi dal Governo con le parti sociali, per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. *A fortiori*, considerando che alle disposizioni dei predetti protocolli fa esplicito rinvio il DPCM 26 Aprile 2020 che, all'art. 2, co. 6, pone la loro applicazione, per ogni ambito di competenza, quale condizione sospensiva dello svolgimento dell'attività lavorativa.

### ***L'infezione da coronavirus quale infortunio sul lavoro***

L'articolo 42, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Deve trattarsi di casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) accertati e avvenuti in occasione di lavoro (negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative) per causa virulenta, tenendo presente che quest'ultima viene equiparata a quella violenta.

La tutela riguarda tutti i lavoratori assicurati all'INAIL. Pertanto, sono destinatari di tale tutela: i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL<sup>5</sup>. Rimangono fermi sia l'obbligo in capo al medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio, sia l'obbligo, per i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'INAIL di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni. Va precisato che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione

<sup>4</sup> Cass.civ.,sez.lav., 16 aprile 2015, n. 528.

<sup>5</sup> Cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020



dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La tutela riconosciuta decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena). Nei casi dubbi, e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'INPS.

In relazione agli eventi infortunio in questione può essere riconosciuta anche la fattispecie dell'Infortunio in itinere, laddove si tratti di eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Al riguardo, l'Istituto, in deroga alle ordinarie regole (deroga valevole per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica), ha comunicato che, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa<sup>6</sup>.

### ***La responsabilità in capo al datore di lavoro a seguito di infortunio sul lavoro***

Sulla base del principio della "automaticità delle prestazioni", sancito espressamente dall'art. 67 del d.p.r. n. 1124/1965, l'INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Tuttavia, se gli infortuni o le malattie professionali sono da attribuire a violazioni o omissioni di norme antinfortunistiche derivanti da comportamenti illeciti del datore di lavoro o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l'Istituto ha il diritto di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle prestazioni erogate. In particolare, le azioni che l'INAIL può esercitare, sussistendone i presupposti di legge, nei confronti dei responsabili dell'infortunio o della malattia professionale, sono due: l'azione di regresso, esercitabile solo nei confronti del datore di lavoro e degli altri soggetti a lui direttamente collegati, come ad esempio i preposti; l'azione di surroga, esercitabile contro tutti gli altri soggetti. Infatti, ai sensi dell'art. 11, d.p.r. 1124/1965, "L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili"<sup>7</sup>. L'azione di regresso spetta all'INAIL iure proprio. Essa è da ricondurre al rapporto assicurativo ed esperibile genericamente nei confronti di soggetti comunque collegati al rapporto di lavoro,

<sup>6</sup> Cfr. sull'argomento Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020

<sup>7</sup> Con sentenza n. 22/1967 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 del testo unico nella parte in cui limitava la responsabilità del datore per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo fosse commesso dagli incaricati alla direzione o della sorveglianza e non per gli altri dipendenti di cui comunque era tenuto a rispondere secondo il codice civile. La sentenza ha così determinato un ampliamento dell'ambito della responsabilità civile del datore ex art. 2049 c.c. in relazione ad ogni infortunio cagionato da qualunque collega di lavoro del prestatore vittima dello stesso. A ciò si aggiunge una costante linea giurisprudenziale che negli anni ottanta ha posto in dubbio la sopravvivenza dell'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile.



ritenuti civilmente responsabili, qualora sia accertata una responsabilità di natura penale. In pratica, al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato per l'infortunio o per la malattia professionale del dipendente, l'INAIL, in qualità di creditore, ha il diritto di promuovere l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro. Occorre ricordare che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale; pertanto, l'Istituto deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, la responsabilità civile del datore di lavoro, l'esistenza del danno ed il nesso causale di esso con le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro, da parte sua, deve provare che il danno sia derivato da una causa a lui non imputabile ossia di aver adempiuto ai propri obblighi in materia di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile.

Orbene, nell'ipotesi dell'infezione da coronavirus il datore di lavoro, per liberarsi da ogni responsabilità, dovrà dimostrare di avere seguito tutte le regole scientifiche e tecniche necessarie per la tutela del lavoratore assicurato. Ne deriva la necessità di rispettare un Protocollo scientifico, contenente le regole sia in termini di adozione di tutti i dispositivi di protezione individuali sia in termini di controlli sanitari, sia, infine, in relazione alle regole comportamentali da rispettare. Attualmente, sono stati elaborati due Protocolli:

- uno, pubblicato il 24 aprile 2020 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, condiviso con i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e con le parti sociali, il quale integra ed aggiorna il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", predisposto il 14 marzo 2020; in tale Protocollo si prevede, tra l'altro, che "la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

- un altro Protocollo pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL in data 23 aprile 2020 e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, è rubricato "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

Corre, poi, l'obbligo di sottolineare che, avendo il legislatore riportato i casi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro nell'ambito dell'assicurazione infortuni gestita dall'INAIL, gli stessi potranno essere oggetto di copertura assicurativa. Al riguardo, il datore di lavoro potrà tutelarsi dal rischio in esame anche con la stipula di una polizza comprensiva della "garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, c.d. R.C.O (Responsabilità Civile Operai), collegata alla c.d. R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi).



## ***La responsabilità amministrativa delle Società tra Professionisti (D.Lgs. 231/2001)***

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto l'adozione di una nuova pianificazione organizzativa aziendale volta al contrasto della diffusione epidemiologica e alla gestione delle responsabilità correlate nei confronti del personale dipendente e degli utenti. In questo senso, ciascuna implementazione sarà inevitabilmente orientata a contemperare la necessaria prevenzione in materia di infortuni e malattie sul lavoro, così come disposto dal D.Lgs. 81/2008, con il dovere di adottare, da parte dell'azienda, adeguati modelli di tutela dei lavoratori e di attuazione di misure idonee alla prevenzione del contagio, anche alla luce della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 individua infatti, tra i reati presupposto, le fattispecie di cui agli artt. 589 c.p. ("omicidio colposo") e 590 c.p. ("lesioni personali colpose gravi o gravissime"), commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Più in particolare la commissione da parte dei cd. "soggetti apicali" dei delitti di cui sopra e la correlata condotta omissiva del datore di lavoro a fronte dei provvedimenti normativi anche recentemente introdotti, fa sorgere, oltre a una responsabilità personale in capo ad essi, una responsabilità in capo all'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 con applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'azienda medesima.

Nel quadro delineato è utile considerare in via diretta l'art. 2086 cod.civ., in materia di gestione dell'impresa e adeguati assetti organizzativi, e in via correlata il contenuto dell'art 42 del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, ove si dispone che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, si applica la disciplina dell'infortunio sul lavoro. E' ragionevole supporre che, laddove il contagio comporti, come conseguenza, la lesione o la morte del lavoratore, tale evento potrebbe risultare idoneo a fondare la responsabilità derivante dalla violazione dei reati presupposti citati.

Anche la verifica del nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio, risulterebbe fortemente influenzata dalla presunzione semplice circa la natura professionale del contagio, al verificarsi di determinati presupposti e dall'analisi fattuale sottesa alla probabilità di contaminazione sui luoghi di lavoro in rapporto al contenimento del contatto sociale. Parallelamente e sul presupposto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, l'ente risulta responsabile per i reati commessi esclusivamente nel suo interesse o a suo vantaggio, sarà facile ipotizzare che questi ultimi possano consistere nel risparmio dei costi derivante dalla non attuazione di tutte le misure di prevenzione idonee a contrastare efficacemente l'epidemia.

A fronte delle prescrizioni e degli elementi appena descritti, risulta evidente la necessità di orientare la struttura organizzativa aziendale alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ove è previsto che l'ente non risponde di tali responsabilità se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie prevista e, non ultimo, ha provveduto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli medesimi.

La gestione della "Fase 2" legata al ritorno graduale dell'operatività aziendale, impone, ancor di più, l'adozione di policy innovative di gestione del rischio, anche attraverso efficaci azioni di compliance aziendale volta a motivare e dimostrare che le scelte effettuate dal datore di lavoro in ogni fase dell'emergenza risultano idonee a



circoscrivere, per quanto possibile in termini organizzativi e scientifici, il rischio epidemiologico in occasione di lavoro.

### ***Responsabilità civile connessa alla ricezione nello studio professionale di clienti e terzi***

La pianificazione ed attuazione, da parte del titolare dello studio professionale, delle specifiche misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, deve essere orientata, oltre che alla tutela dei propri dipendenti, anche a prevenire possibili contagi connessi alla ricezione di clienti o all'ingresso di altri terzi (quali fornitori, manutentori, etc.) nello studio professionale stesso.

Per quanto infatti la ricezione di clienti possa e debba essere fortemente limitata, implementando - per quanto possibile - le forme di consulenza ed assistenza a distanza già esistenti, non è tuttavia possibile azzerare i casi, soprattutto in caso di emergenza sanitaria protratta, in cui la presenza fisica del cliente o di altro terzo nello studio è necessaria.

Oltre che ovviamente correlata agli obblighi generali di contenimento della pandemia stabiliti dai noti provvedimenti adottati dal Governo ed alle relative conseguenze in caso di omissione, in questi necessitati casi di fisica presenza di clienti o terzi, l'adozione delle misure di protezione dal contagio deve essere considerata in un duplice verso, e cioè quale strumento di tutela di dipendenti e collaboratori da possibili contagi provenienti dall'esterno, ma anche come forma di protezione del cliente o del terzo dall'esposizione al contagio all'interno dello studio professionale. La prima ipotesi rientra nel più ampio quadro di tutela del dipendente sul luogo di lavoro, su cui si è già ampiamente detto in precedenza, mentre il secondo aspetto merita un breve approfondimento quanto alle questioni giuridiche connesse.

I possibili profili di responsabilità civile sono connessi ai doveri di protezione che gravano sul soggetto titolare dello studio e sono volti ad impedire che al cliente possano occorrere infortuni od altri danni mentre si trova all'interno della struttura professionale. Tali obblighi di protezione, accessori a quelli che derivano dall'oggetto del contratto tra cliente e professionista, si rinvengono comunemente nella c.d. "responsabilità da contatto sociale qualificato" e trovano la loro base giuridica nelle previsioni degli art. 1175 e 1375 c.c. dettati in materia di buona fede, di protezione e di informazione. Una forma di responsabilità, quindi, che viene considerata nel perimetro della responsabilità contrattuale più che extracontrattuale. Stesso discorso per gli altri terzi, generalmente legati da un contratto principale, anche se in alcuni casi sono state rilevate ipotesi di responsabilità extracontrattuale, tuttavia difficilmente riscontrabili nel caso concreto.

Ovviamente, rispetto ai casi più comuni (cliente o terzo che subisce un danno fisico all'interno dello studio) assolvere l'onere della prova per il cliente sarà particolarmente complesso, in quanto dovrà dimostrare che il contagio si è verosimilmente verificato nello studio del professionista, ma l'ipotesi rimane comunque possibile, anche per quanto già detto nei precedenti punti delle presenti Linee Guida relativamente al nesso di causalità tra condotta del titolare ed infortuni.

Ultimo, ma non per importanza, è l'aspetto relativo all'operatività della copertura assicurativa professionale nel caso di danni al cliente o ad altro terzo, che siano cagionati da una condotta omissiva rispetto all'adozione delle misure per la prevenzione del contagio che il soggetto titolare dello studio è tenuto ad adottare. Anche nei casi in cui la polizza contenga delle clausole specifiche sulla copertura dei danni fisici connessi





alla gestione dello studio, è da verificare se le ipotesi di contagio sopradette rientrino nella copertura, provvedendo eventualmente ad opportune integrazioni della polizza.

***Gli effetti penali della inosservanza delle disposizioni adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus “Covid-19” nello Studio del Consulente del Lavoro.***

Dal telaio normativo costituito dai Decreti Legge, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Protocolli condivisi, che si sono succeduti nel tempo, è agevole osservare che le misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del virus “Covid-19” da mere “raccomandazioni” sono divenute vere e proprie norme precettive, la cui inosservanza può senza dubbio avere rilievi di natura penale.

Non vi è, infatti, alcun dubbio che le misure sopra delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all’articolo 2087 del codice civile. Ora, poiché al titolare dello Studio professionale la legge attribuisce il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (adottato con il D. Lgs. n. 81/2008, n. 81).<sup>8</sup>

E’, pertanto, penalmente sanzionata la condotta del Consulente del Lavoro che ometta di adottare le misure sanitarie sopra richiamate, perché egli è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, che presiedono la materia della sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori - anche “atipiche”- misure tecnicamente possibili, di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico.<sup>9</sup>

Sempre in punto di principi generali, è doveroso mettere in evidenza che, nel caso di uno Studio professionale composto di più professionisti ancorché non legati da alcun vincolo associativo, l’onere di adottare le misure *de quibus* grava su ciascuno non solo per l’area che lo riguarda direttamente, ma altresì per tutto l’ambiente di cui egli fa parte. E’ stato, infatti, più volte affermato dalla Corte di Cassazione che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.<sup>10</sup>

E’, infine, da aggiungere che la mancata adozione delle misure sanitarie in discorso all’interno dello Studio professionale determina profili di responsabilità penale anche in riferimento alla posizione di tutti quei soggetti che vengano in contatto con le persone e l’ambiente in cui è svolta l’attività professionale (ad esempio i clienti). Ciò in base al principio secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate non soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Tuttavia, come sopra già illustrato, è necessario che sussista

---

<sup>8</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8168, Bozzi; Cass. Pen., Sez. IV, 21 ottobre 2014-29 gennaio 2015, n. 4361, Ottino.

<sup>9</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 10135, Pontarelli.

<sup>10</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8168, Bozzi; Cass. Pen., Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 6507, Caputo.



tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale.

Non vi è dubbio, infine, che, nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell'ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare dello Studio delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del reato di lesioni personali (gravi o gravissime e, comunque aggravate dall'averle commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) o, nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave.

### ***Profili in materia di privacy relativi alle modalità di ingresso nello studio professionale***

Alcune delle attività specifiche inerenti alle modalità di ingresso nello studio professionale del personale dipendente descritte nelle presenti linee guida determinano un trattamento di dati personali diverso ed ulteriore rispetto a quanto avviene nella conduzione del normale rapporto lavorativo tra titolare dello studio e dipendenti.

Poiché tale ulteriore trattamento riguarda particolari categorie di dati, ed in particolare dati relativi alla salute, il titolare dello studio professionale, nonché datore di lavoro, dovrà necessariamente rivedere ed eventualmente implementare il sistema privacy adottato nello studio professionale stesso. Si precisa che è onere e responsabilità del titolare individuare le misure che ritenga più idonee alla tutela dei dati personali acquisiti, secondo il noto principio della c.d. *accountability*, ma alcune indicazioni operative vengono comunque suggerite nel presente documento, anche sulla base di quanto previsto nel protocollo condiviso del 24 aprile 2020 richiamato nell'art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Una delle attività rilevanti ai fini della protezione dei dati personali presenti nel ***PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19***, (seconda parte del presente documento), riguarda la possibilità per lo studio professionale di sottoporre il personale, prima dell'accesso allo studio, al controllo della temperatura corporea, rilevata tramite automisurazione o con strumenti appositi (termoscanner). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, l'accesso ai luoghi di lavoro sarà precluso, la persona in tale stato verrà momentaneamente isolata e lo studio procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.

Dal punto di vista dei **soggetti** coinvolti, lo studio è anche il titolare del trattamento e determina le finalità ed i mezzi dello stesso. Nel rilevare la temperatura corporea e/o diversamente trattare il dato personale, il titolare del trattamento si servirà presumibilmente di propri "incaricati", che operano sotto la sua diretta responsabilità e che dovranno essere designati per iscritto, eventualmente integrando ed implementando precedenti incarichi, per dar loro ogni necessaria istruzione in merito alle procedure di protezione dei dati.

Altro soggetto coinvolto, ancorché solo eventualmente, è il destinatario del dato, e cioè l'Autorità sanitaria al quale il dato personale rilevato viene trasmesso. Nella pratica il titolare dello studio dovrà porre in essere le misure tecniche ed organizzative volte a far sì che il dato raccolto, contenente il rilievo di positività al COVID-19, venga trasmesso solo all'Autorità sanitaria competente, evitando che lo stesso venga diffuso a soggetti terzi e tra essi, per quanto possibile, agli altri dipendenti dello studio. A questo proposito, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di



temperatura, sarà necessario assicurare modalità tali da garantire riservatezza e dignità del lavoratore.

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile di aver avuto, al di fuori del contesto dello studio, contatti con soggetti positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Per ciò che riguarda la **natura** dei dati personali in esame e la **base giuridica del trattamento**, si tratta di dati personali relativi alla salute, oggetto delle previsioni dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR, il quale prevede un regime di generale divieto al trattamento. Nel caso qui preso in considerazione è però lo stesso art. 9 sopra citato a fornire la base giuridica di liceità del trattamento del dato personale, per il fatto che lo stesso è necessario per motivi di interesse pubblico, se non anche e più specificamente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a titolo di implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera ii, punto c) e 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 che richiama anche il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Sempre nello stesso articolo 9 citato si rinviene la base giuridica di liceità del trattamento delle informazioni sui dati relativi alla salute del dipendente che il medico competente dovesse comunicare allo studio nell'ambito delle procedure di tutela dal contagio.

In forza di ciò non sarà necessario richiedere uno specifico ed esplicito consenso al lavoratore per i trattamenti sopra specificati, in quanto esiste una diversa base di liceità degli stessi.

Data la particolare natura dei dati personali in oggetto viene suggerito di rilevare (anche con automisurazione) la temperatura corporea all'ingresso dello studio professionale, ma di procedere ad identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso allo studio. L'identificazione e la registrazione del dato personale nel solo caso di superamento della soglia di 37,5° di temperatura corporea, è utile al fine di far diminuire gli adempimenti e le misure che è necessario adottare per la protezione dei dati personali in caso di registrazione e conservazione del dato personale, ma deve essere prudenzialmente interpretata, (in linea con le previsioni del GDPR e le posizioni espresse dal Garante privacy), nel senso che anche la semplice rilevazione della temperatura, ancorché non registrata, costituisce trattamento dei dati personali rilevante ai sensi della normativa privacy.

Quanto all'**informativa** sul trattamento dei dati personali, la stessa dovrà essere necessariamente resa al personale del quale si rileva la temperatura corporea. È possibile provvedere alla predisposizione di una informativa integrativa di quella già rilasciata, che contenga unicamente le informazioni inerenti alle speciali e temporanee misure oggetto della presente trattazione, da comunicare senza necessità di particolari formalità, anche a mezzo di affissione nei locali dello studio od in altra modalità, ovvero mediante consegna a mano con firma per ricevuta.

In merito al contenuto dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata *“la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, comma 1, lettera ii, punto c) e dell'art. 2 comma 6 del*



DPCM 26 aprile 2020” e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza sanitaria. Un modello di possibile informativa ai dipendenti viene allegato nella parte II del presente documento. L’accesso agli uffici di clientela, fornitori, manutentori ed altri terzi in genere verrà fortemente limitato ma, nel caso l’ingresso in studio degli stessi sia necessario, è possibile estendere agli stessi le considerazioni sopra svolte ai fini del trattamento dei dati personali, ivi comprese quelle inerenti alla necessità di informativa.

Un ultimo profilo di trattamento dei dati personali è connesso alla preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2.

Nel caso si intenda richiedere una autocertificazione in merito al dipendente o al terzo la cautela a fini privacy dovrà essere massima, evitando di raccogliere dati relativi alla salute di terze persone diverse dal dichiarante, che comporterebbe problematiche privacy, connesse sia alla base giuridica che all’informativa, di difficile e complessa gestione.

In tutti i casi sopra esaminati, nell’ipotesi in cui lo studio sia tenuto alla redazione del registro dei trattamenti, dovrà provvedere all’aggiornamento dello stesso.

### ***Obbligo per il Consulente del Lavoro di redigere il PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19***

Il richiamo esplicito, per le attività non sospese, dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 ai contenuti del protocollo anti-contagio sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali toglie ogni dubbio circa l’obbligatorietà dell’adozione di un protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza COVID-19 che assicuri adeguati livelli di protezione. A conferma di ciò nella nota INL n.131 del 10.04.2020 si ricorda che i controlli del personale ispettivo saranno eminentemente finalizzati alla verifica dell’osservanza dei contenuti del suddetto protocollo pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si raccomanda pertanto ai Consulenti del Lavoro di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal **PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19** che segue pur con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche del proprio studio professionale.

Il suddetto protocollo deve essere predisposto dal titolare dello studio, con la collaborazione del Rspg (se non coincidente con il datore di lavoro), del medico competente e del RLS.

Come previsto dal punto 13 del protocollo condiviso del 24 aprile, ai fini dell’applicazione e la verifica del rispetto del protocollo, deve inoltre essere costituito un Comitato all’interno dello studio professionale con la partecipazione del RLS. Qualora lo stesso RLS non sia stato eletto, il suddetto Comitato si ritiene validamente costituito anche con la partecipazione di tutti i lavoratori.

Infine non si ritiene riferibile alla fattispecie dello studio professionale la circostanza, ai fini della predisposizione del protocollo, della previa consultazione con le organizzazioni sindacali ed il coinvolgimento delle Rappresentanze sindacali aziendali, salvo che non siano costituite nello studio professionale, sia in considerazione delle dimensioni occupazionali che mediamente caratterizzano lo studio professionale sia per gli espliciti riferimenti che il citato protocollo condiviso del 24 aprile fa all’impresa.

Si ritiene opportuno in conclusione evidenziare la necessità, per eventuali successive verifiche ispettive, di tenere copia documentale di fatture e/o ricevute di pagamento per



---

l'acquisto dei DPI (mascherine, guanti, termometro, detergenti etc.), per il pagamento degli eventuali servizi di sanificazione etc., come pure di aver evidenza documentale delle informative rese, dell'erogazione di specifica formazione e della consegna dei DPI al personale ed ai collaboratori di studio.



---

# ***PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (Integrazione al DVR)***

## ***Studio di Consulenza del Lavoro***

---

Norme di riferimento:

- **DPCM del 26 aprile 2020** misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **PROTOCOLLO CONDIVISO del 24 Aprile:** protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.
- **INAIL Aprile 2020:** documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;

### **1 INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI PERICOLO**

Il datore di lavoro, con la collaborazione del R.S.P.P.(se diverso dal datore di lavoro), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori R.L.S, ad integrazione del DVR adottato, ha individuato le fonti di pericolo a cui i dipendenti e/o i collaboratori di Studio, sono esposti.

Sebbene la natura dell'attività professionale e le modalità con cui essa viene svolta riducano enormemente le possibilità di contagio nel luogo di lavoro, non si può del tutto escludere un rischio derivabile dal contatto con:

- ✓ colleghi;
- ✓ clienti;
- ✓ fornitori;
- ✓ altri soggetti esterni.



## 2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

In riferimento alla metodologia di valutazione integrata proposta dall' Istituto Nazionale degli Infortuni del Lavoro – INAIL, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **ESPOSIZIONE:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **PROSSIMITA':** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **AGGREGAZIONE:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Viene riportata di seguito la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili:

### ESPOSIZIONE

**0** = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)

**1** = probabilità medio-bassa;

**2** = probabilità media;

**3** = probabilità medio-alta;

**4** = probabilità alta (es. operatore sanitario)

### PROSSIMITA'

**0** = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

**1** = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

**2** = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

**3** = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

**4** = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

### AGGREGAZIONE

**1.00** = presenza di terzi limitata o nulla


(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico)

**1.15 (+15%)** = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

**1.30 (+30%)** = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);



1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



INAIL propone una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati; per gli studi professionali il rischio è il seguente:

CODICE ATECO 2007	DESCRIZIONE	Occupati RFL. (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di rischio
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1.516,4	BASSO

### 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene quanto segue:

<b>Esposizione:</b> probabilità medio bassa di esposizione	1
<b>Prossimità:</b> il lavoro viene svolto condividendo spazi di lavoro con altri, ma non in prossimità	1
<b>Aggregazione:</b> presenza di terzi limitata o nulla	1





#### 4. MISURE ADOTTATE

Alla luce della valutazione sopra esposta si ritiene opportuno adottare le seguenti misure atte a prevenire il contatto con fonti di diffusione dell'infezione da Covid19:

1. Identificazione degli spazi e ambienti idonei nei quali svolgere l'attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
2. Adozione di specifici cicli di sanificazione degli ambienti di lavoro.
3. Precauzioni igieniche personali e utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
4. Adozione di procedure per l'ingresso e l'uscita del personale e dei collaboratori con modalità e tempi che consentano il rispetto delle predette distanze di sicurezza.
5. Contingentamento dell'accesso agli uffici di fornitori, corrieri, manutentori ed altri estranei - adozione di specifiche procedure.
6. Limitazione dell'accesso agli uffici da parte della clientela.

#### 4.1 SPAZI DI LAVORO E AREE COMUNI SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI

**EVITARE IL CONTATTO FISICO E L'AFFOLLAMENTO IN AMBIENTI**

**RISPETTARE IL CRITERIO DI DISTANZA DROPLET  
almeno 1 metro di separazione tra le persone**

- ✓ I locali dovranno essere sottoposti a frequenti ricambi di aria; l'accesso agli spazi comuni dovrà avvenire per un tempo ridotto e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- ✓ Gli spostamenti all'interno dello studio devono essere limitati al minimo indispensabile.
- ✓ Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

SPAZI DI LAVORO E AREE COMUNI	SI	NO	MISURE ADOTTATE
	PRESENTE		
<b>Singole postazioni di lavoro</b>	X		riposizionamento in modo da rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro
<b>Isole di lavoro</b>	X		applicazione di schermi in plexiglass tra le singole postazioni laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro



<b>Area di ristoro</b>	X		regolamentare l'accesso dei collaboratori in modo da evitare assembramenti
<b>Sala riunioni</b>	X		accesso di un numero di persone tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza

#### **4.2 ADOZIONE DI SPECIFICI CICLI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

- Il professionista titolare dello studio, assicura la pulizia frequente e la sanificazione periodica dei locali (una volta ogni 15 giorni con i prodotti indicati nell'allegato), degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- Ciascun dipendente o collaboratore, al termine della giornata di lavoro procede alla sanificazione della propria postazione di lavoro (piano di lavoro, tastiera, schermo e mouse) con adeguati detergenti.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dello studio, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

#### **4.3 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Al personale ed ai collaboratori è fortemente raccomandato di lavarsi le mani frequentemente ed accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi; è inoltre possibile utilizzare il gel disinfettante per mani fornito dallo studio.

Quando, per ragioni contingenti, non sarà possibile operare nel rispetto delle distanze di sicurezza (ad esempio durante le operazioni di consegna di merci o durante il ricevimento di clienti o altre persone estranee), sarà necessario indossare le mascherine protettive del volto e guanti forniti dallo studio.

- mascherine e guanti monouso dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.



#### **4.4 ADOZIONE DI PROCEDURE PER L'INGRESSO E L'USCITA DAGLI UFFICI DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI**

- Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati, anche di pochi minuti, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
- È vietato l'accesso ai luoghi di lavoro di personale con una temperatura corporea superiore a 37,5 °; a tal fine ogni operatore dovrà misurare la propria temperatura corporea prima di prendere servizio, utilizzando il termometro personale o il termo scanner messo a disposizione dallo studio.
- È vietato l'accesso ai lavoratori che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- I lavoratori che avvertissero sintomi influenzali quali tosse secca, gocciolamento nasale, difficoltà respiratorie, spossatezza o febbre dovranno allertare **SENZA INDUGIO** il Datore di Lavoro;
- Fruizione della pausa pranzo a turni in modo da consentire l'utilizzo della cucina ad un solo lavoratore per volta.

#### **4.5 CONTINGENTAMENTO DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DI FORNITORI, CORRIERI, MANUTENTORI ED ALTRI ESTRANEI - ADOZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE**

L'accesso agli uffici da parte dei fornitori, corrieri, manutentori ed altri estranei deve essere limitato alle sole ipotesi non procrastinabili.

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti, lo studio ha individuato le seguenti procedure:

- Possono accedere esclusivamente persone che indossano correttamente mascherine e guanti ed in numero tale da evitare assembramenti o da pregiudicare il rispetto delle distanze di sicurezza;
- Fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione, le altre persone devono obbligatoriamente rimanere nello spazio di reception e non potranno accedere ad altri locali dello studio, ivi compresi i servizi igienici;
- Eventuali pacchi devono essere depositati in reception o in prossimità della porta di entrata.
- Il personale dello studio impegnato al ricevimento deve obbligatoriamente indossare mascherine e guanti monouso.
- Il personale di manutenzione potrà accedere ai locali presso cui è chiamato ad eseguire l'intervento adottando le stesse misure precauzionali per l'accesso allo studio previste per il personale ed i collaboratori.



#### **4.6 LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI UFFICI DA PARTE DELLA CLIENTELA**

L'accesso agli uffici da parte della clientela deve essere limitato alle sole ipotesi non differibili (ad esempio consegna e ritiro di documentazione) e, ove possibile, devono essere preferiti sistemi alternativi di comunicazione.

- Possono accedere esclusivamente persone che indossano correttamente mascherine e guanti ed in numero tale da evitare assembramenti o da pregiudicare il rispetto delle distanze di sicurezza;
- I clienti devono preferibilmente rimanere nello spazio di reception e non potranno accedere ad altri locali dello studio, ivi compresi i servizi igienici. Ove ritenuto necessario possono accedere ad altri locali dello studio adottando le stesse misure precauzionali previste per il personale e i collaboratori;
- Il personale dello studio impegnato al ricevimento deve obbligatoriamente indossare mascherine e guanti monouso.

#### **5 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN STUDIO**

Nel caso in cui una persona presente presso lo studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Titolare dello studio, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, lo studio procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Lo studio collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione delle persone che possono essere venuti a "stretto contatto" con la persona riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, lo studio potrà chiedere a coloro che hanno operato a stretto contatto con la persona "positiva COVID 19" di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina.

#### **6 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE – RLS**

In conformità alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.



Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio; per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS/RLST.

Il medico competente segnala allo studio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e lo studio provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## **7 INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

Lo studio professionale, attraverso i propri strumenti di comunicazione, ha provveduto ad informare i propri dipendenti e/o collaboratori sui rischi di contagio da COVID19 e sulle misure di prevenzione da adottare.

Inoltre, sono state predisposte analoghe informative a beneficio di clienti, fornitori ed altre persone che possono accedere anche occasionalmente allo studio.

La documentazione informativa ha evidenziato in modo semplice ma esaustivo, quali sono i punti imprescindibili che il lavoratore deve conoscere e a cui non può sottrarsi, per una corretta prevenzione.

Le informazioni concernono:

- ✓ L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- ✓ Il divieto di permanere in studio quando si avvertano sintomi influenzali ed il contestuale obbligo di segnalarlo immediatamente al datore di lavoro;
- ✓ L'impegno a rispettare tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'accesso e la permanenza nei locali di lavoro (distanza di sicurezza, regole di igiene, ecc.);



## 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Di seguito il riepilogo della formazione svolta a beneficio del personale dipendente e dei collaboratori:

ARGOMENTI	DATA	NOTE
Identificazione degli spazi e degli ambienti idonei allo svolgimento delle proprie mansioni		
Informazione sui rischi e sulle misure da adottare		
Addestramento sull'utilizzo dei DPI		

## 9 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito presso lo Studio un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori RLS e laddove non presente con la partecipazione di tutto il personale dipendente e collaboratori.

DATORE DI LAVORO		
Nome e cognome	Data	Firma



<b>RSPP – (se diverso dal datore di lavoro)</b>		
Nome e cognome	Data	Firma

<b>MEDICO COMPETENTE</b>		
Nome e cognome	Data	Firma

<b>RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI</b>		
Nome e cognome	Data	Firma



*Studio di Consulenza del Lavoro*

---

**INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE E  
COLLABORATORI CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI  
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO  
DA COVID 19**





## 1 INFORMATIVA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO LO STUDIO

Con il presente documento lo Studio informa tutto il personale dipendente ed i collaboratori sui rischi epidemiologici da COVID 19 e sulle misure adottate per la prevenzione del rischio da contagio.

## 2 OBBLIGHI DEL LAVORATORE

In base alle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nella documentazione scientifica prodotta dalle principali Organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali ed a quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 i sintomi più comuni del Coronavirus e le parti coinvolte sono:

### SINTOMI PIU' COMUNI

Febbre, tosse, difficoltà respiratori, lacrimazione degli occhi.

### PARTI DEL CORPO COINVOLTE

- Naso che cola
- Mal di testa
- Gola infiammata
- Sensazione generale di malessere

In presenza di tali sintomi il dipendente è tenuto ad adottare il seguente comportamento:

- **NON PUO' ACCEDERE AL POSTO DI LAVORO** e deve rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e contatta il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Qualora i sintomi si manifestino durante lo svolgimento dell'attività lavorativa **informa tempestivamente il professionista titolare dello studio delle condizioni di salute.**



**L'Autorità Sanitaria può essere contattata al numero 1500 o al numero verde appositamente istituito presso la Regione di competenza:**

REGIONE LOMBARDIA 800.89.45.45	REGIONE PIEMONTE 800.333.444
REGIONE VENETO 800.46.23.40	PROVINCIA AUTONOMA ALTO ADIGE 800.751.751
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 800.867.388	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 800.500.300
REGIONE VALLE D'AOSTA 800.122.121	REGIONE BASILICATA 800.99 66 88
REGIONE TOSCANA 800.556.060	REGIONE UMBRIA 800.636.363
REGIONE MARCHE 800.936.677	REGIONE EMILIA ROMAGNA 800.033.033
REGIONE CAMPANIA 800.909.699	REGIONE LAZIO 800.118.800
REGIONE CALABRIA 800.767.676	REGIONE SICILIA 800.458.787
REGIONE PUGLIA 800.713.931	REGIONE SARDEGNA 800.311.377
REGIONE LIGURIA 800. 938. 883	REGIONE ABRUZZO Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 800 169 326 Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146 Asl n.3 Pescara 800 556 600 Asl n. 4 Teramo 800 090 147
REGIONE MOLISE 0874 313000	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 800 751 751



### **3 AVVERTENZE DA CONTAGIO DA VIRUS Covid\_19**

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

### **4 REGOLE PER LA DISINFEZIONE/LAVAGGIO DELLE MANI**

Il lavaggio e la disinfezione delle mani, il rispetto delle buone pratiche igieniche, sono la chiave per prevenire l'infezione, pertanto è necessario:

- lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi;
- se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);
- normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.



## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



## **5 MISURE IGIENICO-SANITARIE**

Sul luogo di lavoro lei dovrà attenersi alle seguenti regole igienico sanitarie:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- in mancanza della mascherina, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire la propria postazione di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol forniti dallo studio.

## **6 MODALITA' DI INGRESSO IN STUDIO DEL DIPENDENTE-COLLABORATORE**

La informiamo che prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà controllare la propria temperatura corporea mediante il termometro fornitole dallo studio o l'apposito termo scanner.

Se tale temperatura risulterà superiore ai **37,5°**, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

In tal caso, sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherina qualora ne sia sprovvisto; non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

## **7 UTILIZZO DELLA MASCHERINA FORNITA DALLO STUDIO**

Qualora, per ragioni contingenti, non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro, dovrà essere indossata la mascherina per il volto in base alle seguenti istruzioni:

- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- la mascherina deve coprire completamente il naso e la bocca. Tenendola per gli elastici, bisogna appoggiarla sulla faccia e posizionare gli elastici dietro le orecchie;
- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
- nel caso delle mascherine chirurgiche, deve essere indossate con il lato colorato fuori e quello bianco a contatto con la faccia;
- evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se la tocchi, lavati le mani;




- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina e infine lavati le mani;
- è molto importante che la mascherina aderisca bene al viso, senza lasciare aperture; particolare attenzione va riposta alla zona sotto il mento (deve essere posizionata attentamente sotto il mento);
- se la mascherina è rovinata o è bucata bisogna sostituirla.

## NORME D'USO CORRETTO

- Le mascherine vanno sempre conservate in un ambiente non contaminato o lontano da potenziali contaminanti; le indicazioni guida sono quindi di riporla in una bustina di plastica fino a nuovo uso;
- a titolo cautelativo, in mancanza di approvvigionamento, la mascherina può essere sanificata non più di tre volte, ad eccezione delle mascherine identificate come "tessuto e non tessuto" con trattamenti specifici anti-goccia, per il quale è prevista il lavaggio e/o la sanificazione.

## IMPORTANTE

Non bisogna assolutamente neanche sentirsi sicuri quando indossiamo la mascherina, quindi ricordiamoci sempre di mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone anche se la abbiamo sul viso.





## **8 AVVERTENZE NELL'USO CORRETTO DEI GUANTI**

**guanti in lattice**  
**guanti in nitrile**

Guanti a consumo e mono-uso da utilizzare durante l'operatività dello studio per il ricevimento di persone estranee all'organizzazione dello studio o per il ritiro di pacchi. I guanti servono a prevenire le infezioni a patto che:

- ✓ non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi
- ✓ siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati
- ✓ come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi
- ✓ siano eliminati al termine dell'uso
- ✓ non siano riutilizzati
- ✓ nei contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia o durante la pulizia e sanificazione del proprio posto di lavoro.



# **SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO AD USO UFFICIO ESCLUSIVO PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

## **SANIFICAZIONE**

**di**

### **PAVIMENTI – RIPIANI – MENSOLE – TAVOLI DA LAVORO – SERVIZI IGIENICI**

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Va prestata particolare attenzione a maniglie delle porte, scrivanie, telefoni, superfici a portata di mano e bagni, dove è più probabile che ci si trovi a tossire o starnutire lasciando secrezioni, con le quali possono venire in contatto altri colleghi nell'arco di poco tempo.

#### **SANIFICAZIONE:**

**Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze.**

Per la sanificazione utilizzo di detergenti comuni a base di:  
ipoclorito di sodio (candeggina), etanolo o perossido di idrogeno (acqua ossigenata)

#### **COMPOSIZIONE E CONSIGLI D'USO:**

Si consiglia nel caso di utilizzo dell'ipoclorito di sodio, per le superfici più delicate che potrebbero essere danneggiate, tra cui tastiere e mouse, in soluzione **0,1%**;  
per i locali destinati ai servizi igienici per gli elementi sanitari in soluzione **0,5%**;  
per i pavimenti in ceramica, servizi igienici e uffici, una maggiore concentrazione in soluzione **1%**, prestando particolare cura per pavimenti più delicati.

#### **AZIONE ED USO:**

per essere efficace, il prodotto va lasciato agire per alcuni minuti, richiesti dai 5min. ai 15min.

#### **AVVERTENZE:**

Proprio per questo motivo la soluzione di ipoclorito di sodio non è indicata per le mani, che potrebbe arrecare irritazioni e reazioni allergiche.

Uso di guanti di protezione.

Sia per la sanificazione e decontaminazione è bene strofinare invece che limitarsi alla sola nebulizzazione.





## **Integrazione - Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016**

Le forniamo le seguenti informazioni ad integrazione dell'informativa al personale dipendente già resa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l'azienda dovesse entrare in possesso nell'ambito delle attività - legate all'emergenza sanitaria per infezione da coronavirus COVID-19 - di rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso allo studio professionale o di comunicazione da parte Sua dell'insorgere di sintomi influenzali durante la permanenza nello studio stesso.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ nella \_\_\_\_\_

Il Titolare può essere contattato a seguenti recapiti:

- e-mail \_\_\_\_\_

- pec: \_\_\_\_\_

- telefono: \_\_\_\_\_

### **Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento**

Il trattamento avrà ad oggetto dati personali relativi alla salute relativi alla Sua persona, in conseguenza delle attività di rilevazione della temperatura corporea del personale al momento dell'accesso allo studio o di comunicazione da parte Sua dell'insorgere di sintomi influenzali durante la permanenza nello studio stesso.

Il trattamento potrà inoltre riguardare i dati sanitari comunicati allo studio dal medico competente in relazione a particolari patologi fragilità e patologie attuali o pregresse che la riguardino, e nei limiti di quanto strettamente necessario e connesso al contenimento della diffusione del virus ed alla protezione dei dipendenti dello studio.

Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19 ed il fondamento giuridico discende dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera ii, punto c) e 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020.

### **Modalità di trattamento e comunicazione dei dati**

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità idonee a limitare il trattamento alle finalità sopra specificate e a proteggere la riservatezza.

I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi, salvo che si tratti di autorità pubbliche per le finalità sanitarie connesse al trattamento.

### **Conservazione dei dati**

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria in relazione alla quale sono stati raccolti.

### **Trasferimento dati extra UE**

I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi.

### **Rinvio**

Per quanto non esplicitamente previsto o derogato dalla presente integrazione si fa pieno ed integrale riferimento all'informativa già resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed oggi integrata

Luogo e data

Il titolare del trattamento dei dati

\_\_\_\_\_